

Attesa per la sentenza europea sui crocifissi nelle scuole

E' attesa per le 15 la sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (Cedu) nella causa "Lautsi e altri contro Italia" sulla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia.

Secondo i ricorrenti, infatti, la presenza del crocifisso risulta contraria al diritto all'istruzione, in particolare al diritto dei genitori di garantire ai loro figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

La Corte di Strasburgo nel novembre del 2009 aveva dato ragione a Soile Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, che aveva fatto ricorso contro il simbolo cristiano. Non potendo imporre la rimozione dei crocifissi dalle scuole italiane ed europee, la Corte aveva condannato l'Italia a risarcire 5.000 euro alla Lautsi per danni morali.

Il governo italiano aveva chiesto il rinvio alla Grande Chambre della Corte e la Grande Camera, dopo aver sentito le parti in causa, ha rinviato ad oggi la sua decisione definitiva.

Nell'attesa della sentenza, il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della cultura, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha spiegato la propria posizione: "In generale non sono favorevole al principio della cancellazione e della sottrazione dei simboli, se in futuro ci saranno altre tradizioni religiose in Occidente altrettanto significative di quella cristiana, penso che valga il principio dell'addizione".

Crocifisso nelle classi, la Corte Europea assolve l'Italia

L'ottimismo che trapelava alla vigilia della sentenza sul crocifisso nelle scuole in seno al governo ha avuto conferma: la Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo riunitasi a Strasburgo ha assolto l'Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani per l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

La decisione della Corte è stata approvata con 15 voti favorevoli e due contrari. I giudici hanno accettato la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

In questa maniera, la Corte scrive la parola fine sul dossier del caso 'Lautsi contro Italia'. Un procedimento approdato a Strasburgo il 27 luglio del 2006. Allora l'avvocato Nicolò Paoletti presentò il ricorso con cui Sonia Lautsi, cittadina italiana nata finlandese, lamentò la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai figli, ritenendo che si trattasse di un'ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e il diritto ad un'educazione e ad un insegnamento conformi alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

La prima sentenza della Corte (9 novembre 2009) diede sostanzialmente ragione alla signora Lautsi, affermando la violazione da parte dell'Italia di norme fondamentali sulla libertà di pensiero, convinzione e religione. Il Governo italiano, a quel punto, domandò il rinvio alla Grande Chambre della Corte, ritenendo la sentenza 2009 lesiva della libertà religiosa individuale e collettiva come riconosciuta dallo Stato italiano.

Sentenza sul crocifisso, ecco le motivazioni

Per la Corte, "un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose"

"Se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni". È un passo della motivazione della sentenza della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo che, a grande maggioranza (15 giudici contro 2) ha dato ragione all'Italia nella causa "Lautsi e altri contro Italia" sulla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche stabilendo che nell'esposizione del simbolo religioso non c'è violazione dei diritti dell'uomo.

Secondo la ricorrente Soile Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, la presenza del crocifisso costituiva un'ingerenza incompatibile con libertà di pensiero, convinzione e di religione (art.9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950) così come del diritto all'istruzione, in particolare, il diritto ad un'educazione ed insegnamento conformi alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori (art.2 del Protocollo n.1).

Nella motivazione della sentenza, in merito proprio all'articolo 2 del protocollo 1 sul diritto all'istruzione, si legge che "dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'obbligo degli Stati membri del Consiglio d' Europa di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non riguarda solo il contenuto dell'istruzione e le modalità in cui viene essa dispensata: tale obbligo compete loro nell'esercizio dell'insieme delle 'funzioni' che gli Stati si assumono in materia di educazione e di insegnamento".

Ciò "comprende l'allestimento degli ambienti scolastici qualora il diritto interno preveda che questa funzione incomba alle autorità pubbliche. Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo stato italiano, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del protocollo 1".

Questa disposizione, si legge ancora, "attribuisce allo Stato l'obbligo di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d'insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche".

La Corte "constata che nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico" e sottolinea altresì che "un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose". Infine, la Corte osserva che "il diritto della ricorrente, in quanto genitrice, di spiegare e consigliare i suoi figli e orientarli verso una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche è rimasto intatto". La Corte conclude dunque che "decidendo di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai bambini della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti dei poteri di cui dispone l'Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d'insegnamento, il diritto dei genitori di garantire tale istruzione secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche". La Grande Camera della Corte è stata presieduta da Jean-Paul Costa (Francia), il giudice Giorgio Malinverni (Svizzera) ha espresso un'opinione dissenziente, condivisa dalla giudice Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria).

Il crocifisso a scuola negli altri paesi europei

Subito dopo l'uscita della sentenza della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo che ha assolto l'Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani per l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, l'agenzia Asca ha pubblicato una breve scheda che raccoglie la disciplina della materia nelle aule scolastiche di altri paesi europei.

AUSTRIA. La presenza del crocifisso è garantita da una legge del 1949, confermata dal Concordato del 1962, in tutte le aule scolastiche nelle quali oltre metà degli alunni appartenga a una delle confessioni cristiane.

FRANCIA. In Francia l'articolo 28 della legge 9 dicembre 1905 vieta espressamente l'esposizione di simboli o emblemi religiosi su monumenti o in spazi pubblici, a eccezione dei luoghi di culto, dei campi di sepoltura, dei musei e delle mostre. Nel 2004, l'articolo 1 della legge n.228 del 15 marzo, chiamata "legge anti-velo" e approvata dal parlamento francese, precisa il divieto, nelle scuole primarie e secondarie, di indossare simboli o indumenti che ostentino l'appartenenza religiosa.

GERMANIA. Solo in Baviera il crocifisso è di norma esposto nelle aule delle scuole elementari, dato che il Land è storicamente cattolico. Se alcuni studenti obiettano che questo lede la loro libertà di coscienza, le autorità scolastiche aprono un procedimento di conciliazione, che può condurre alla rimozione. Una sentenza della Corte Costituzionale del 1995 ha sancito l'incostituzionalità della presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche.

ROMANIA. In Romania, la decisione 323/2006 del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Discriminazione ha stabilito che il ministero dell'Educazione deve "rispettare il carattere secolare dello stato e l'autonomia della religione", e che "simboli religiosi devono essere mostrati solo durante le ore di religione o in aree dedicate esclusivamente all'educazione religiosa". Il caso nasceva dal ricorso di Emil Moise, maestro e genitore della contea di Buzau, che contestava come l'esposizione pubblica di icone ortodosse costituisse una rottura della separazione tra Stato e Chiesa in Romania, e come ciò costituisse una discriminazione contro atei, agnostici e non religiosi.

SPAGNA. Il crocifisso è affisso nelle aule scolastiche in Spagna dal 1930 ed è tuttora presente, nonostante la costituzione aconfessionale dello Stato entrata in vigore nel 1978. Nel 2009 il governo guidato da Zapatero ha messo a punto un disegno di legge per togliere ogni simbolo religioso dalla scuola pubblica. Il dibattito era già nato poco prima che un giudice di Valladolid aveva deciso di "far ritirare i simboli religiosi dalle classi e dagli spazi comuni" in una scuola di Valladolid dopo che alcuni genitori nel 2005 ne avevano chiesto la rimozione.

SVIZZERA. In Svizzera il comune ticinese di Cadro decise di mettere il crocifisso in tutte le aule scolastiche, ma nel 1990 il Tribunale Federale si pronunciò contro l'esposizione dei crocifissi e per la loro rimozione con la motivazione che "lo Stato ha il dovere di assicurare la neutralità in ambito filosofico-religioso della sua scuola e non può identificarsi con una confessione o religione. Deve evitare che studenti e studentesse siano offesi nelle loro convinzioni religiose dalla continua presenza del simbolo di una religione a cui non appartengono".